

L. 30/12/2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Art. 1 - Comma 599

In vigore dal 1 gennaio 2021

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all' *articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall' *articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall' *articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 1 - Comma 600

In vigore dal 1 gennaio 2021

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
